

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE
E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, PISA E SIENA**

per la regolazione dei rapporti intercorrenti le modalità di reclutamento nel Sistema Sanitario Regionale Toscano di studenti frequentanti i corsi di specializzazione universitaria ai sensi della legge 145/2018

RICHIAMATI

1. Il D.Lgs. 517/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università”;
2. Il D.P.C.M. “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e reg.le, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.”
3. La Legge 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
4. La LR 40/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale”;
5. La Legge 189/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
6. La DGR 418/2013 “Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la riorganizzazione dei comitati etici toscani per la sperimentazione clinica. Disposizioni attuative del d.l. 13/09/2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla l. 8/11/2012, n. 189”;
7. La DGR 725/2012 “Approvazione documento “Elementi di qualità formativa identificati dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria”;
8. La LR 20/2009 “Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”;
9. Le norme succedutesi nel tempo che regolano il reclutamento mirato di medici iscritti alle scuole di specializzazione, da ultimo l’art. 3 del DL 3 aprile 2020, n. 34 che modifica l’art. 2-ter del DL 17 marzo 2020 n. 18 convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27;

PREMESSO CHE

- nel quadro della leale collaborazione che informa i rapporti tra Servizio Sanitario Regionale e Università, il presente Protocollo e i relativi accordi attuativi, nel rispetto delle prerogative istituzionali e competenze proprie dei soggetti sottoscrittori, intendono confermare e sviluppare sedi, strumenti e metodi per rafforzare la collaborazione fra Servizio Sanitario Regionale ed Università in tema di integrazione tra attività assistenziali, formative e di ricerca;
- le parti sottoscrittrici intendono confermare lo spirito di fattiva collaborazione e l’impegno a sviluppare metodi e strumenti di collaborazione, tra sistema socio-sanitario integrato regionale e sistema didattico scientifico universitario, che esprimano la comune volontà di perseguire in modo congiunto obiettivi di qualità, efficienza, efficacia e competitività del

servizio sanitario pubblico, e di promuovere e sviluppare contestualmente la qualità e la congruità rispetto alle esigenze assistenziali, alle attività di formazione del personale medico e sanitario e alla ricerca clinica e preclinica;

- con DGR 1202/2017 è stato approvato il protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, in attuazione dell'art. 13 della legge regionale 40/2005, all'interno del quale è stata formalizzata la costituzione dell'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica;
- nel rispetto dei principi e delle finalità definiti nel D.Lgs 517/1999

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente protocollo ha per oggetto la definizione di linee guida relativamente ai rapporti tra Università ed aziende del Sistema Sanitario regionale Toscano (SSRT) circa le modalità di reclutamento e inquadramento nel Sistema Sanitario Regionale Toscano di medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno, prima del conseguimento del titolo specialistico.

2. In base alle previsioni normative vigenti, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere - fino al 31 dicembre 2022 - all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale di coloro che sono utilmente collocati in tale graduatoria e che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.

3. Costituisce oggetto complementare della presente convenzione lo scambio di dati e informazioni finalizzato alla comunicazione al MUR dei fabbisogni triennali delle diverse specializzazioni mediche, in rapporto alle capienze delle scuole di specializzazione.

Art. 2 – Finalità condivise

Le parti firmatarie condividono la finalità di rendere operativi nell'ambito del SSRT i medici rientranti nelle condizioni soggettive di cui al comma 1 attraverso un quadro regolatore che definisca le modalità operative e le responsabilità delle diverse figure in gioco, salvaguardando il capitale umano formato nelle scuole di specializzazione toscane.

Art. 3 – Impegni reciproci tra enti del SSRT e Università

1. Le Università riconoscono le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'Azienda sanitaria presso la quale è assunto, nel rispetto di quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa loro certificazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola stessa, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", fatta eccezione per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative.

2. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuato dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nelle reti formative delle scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 368/1999.

3. Le reti delle Scuole di Specializzazione di ogni Ateneo sono ordinariamente costituite includendo strutture delle Aziende operanti nell'ambito territoriale proprio di ciascuna università che rispettino i criteri di accreditamento previsti dal DM 402/2017, anche allo scopo di accrescere la conoscenza

delle diverse strutture del SSR da parte degli iscritti alle scuole di specializzazione, fatta salva la possibilità di concertare tra Università e Aziende soluzioni diverse.

4. Il periodo dei contratti è comunque ricompreso nei 18 mesi di cui all'allegato 1 al D.L. 402/2017, eventualmente aumentati del periodo già previsto dal Piano Formativo della Scuola per la frequenza nella struttura in questione. Nei casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 sia inserita nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di una sede diversa da quella in cui è iscritto il medico in formazione, l'assunzione è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio della Scuola, di un progetto formativo individuale e specifico che consenta il completamento della formazione individuale dello specializzando, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso. E' altresì compito del Consiglio della Scuola attestare il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 4 – Svolgimento attività medica da parte degli specializzandi

1. I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto, correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

2. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, tenuto conto delle indicazioni dell'Osservatorio regionale per la Formazione Medico-Specialistica. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.

3. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla Scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e dei livelli di autonomia certificati dalla Scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere, ferma restando la necessità per il tutor di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Resta inteso che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

4. Lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, un massimo di 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

5. L'attività formativa teorica è concentrata dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

6. Il contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda del SSR non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.

Art. 5 – Trattamento economico

1. I medici specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

2. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL area sanità: - stipendio tabellare; - indennità di specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

3. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo e fatte salve diverse disposizioni normative, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura almeno pari a quest'ultimo.

4. Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato è destinatario di compensi accessori nei limiti e nelle forme previste dal CCNL di riferimento, dai relativi integrativi aziendali e da eventuali disposizioni integrative regionali.

5. Il medico specializzando titolare del solo contratto di formazione specialistica può essere destinatario, nei casi in cui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di premialità straordinarie legate all'attività svolta, da certificarsi d'intesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a partire dalle indicazioni fornite dalla regione o dall'Azienda, sono oggetto di trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai medici specializzandi interessati.

Art. 6 – Individuazione dei livelli di autonomia nelle attività degli specializzandi

1. La definizione analitica dei livelli di autonomia correlati ai diversi tipi di attività, e delle modalità di tutoraggio corrispondenti a ciascun livello, sarà declinata dall'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica entro tre mesi dal suo insediamento nell'ambito della nuova legislatura regionale.

2. Nei lavori dedicati alla definizione di cui al punto 1, l'Osservatorio potrà essere integrato, su richiesta del Rettore di ciascuna Università, con il Presidente della Scuola di Medicina (se non già presente) e con un ulteriore specializzando della sede.

3. Al termine dei lavori di cui al comma 2, l'Osservatorio trasmette lo schema descrittivo dei livelli di autonomia di cui al comma 1, nonché le modalità di tutoraggio corrispondenti a ciascun livello, alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della regione Toscana, che provvede a sua volta ad approvarlo e a trasmetterlo alle Università firmatarie del presente protocollo. Tale adempimento deve precedere l'attivazione delle procedure di cui all'art. 1.

Art. 7 – Trattamento dati personali

1. In relazione alle comunicazioni tra aziende e Università derivanti dall'attuazione del presente protocollo, con particolare riguardo all'avvenuto reclutamento degli specializzandi ai fini della sospensione dell'assegno di studio, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".

A tal fine le parti si impegnano a che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;

- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo , dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente protocollo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8 - Durata

1. Il presente protocollo ha validità per un triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere oggetto di rinnovo.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riguardo al comma 547 e seguenti della L. 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dalla L. 25 giugno 2019 n. 60.

2. Le parti danno atto che il presente protocollo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella B allegata al DPR 642/1972 e sarà registrata solo in caso d'uso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, parte seconda, della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986, art. 4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente.

4. La presente convenzione è redatta in unico originale in formato digitale, ai sensi della L. 241/90, art. 15.

Siena, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Siena
Francesco Frati

Firma

Pisa, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Pisa
Paolo Maria Mancarella

Firma

Firenze, data della firma digitale

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze
Luigi Dei

Firma

Firenze, data della firma digitale

Il legale rappresentante della Regione Toscana
Enrico Rossi

Firma



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-08-07 12:42:29 (UTC)

File verificato: C:\Users\PISTON~1\AppData\Local
\Temp\Protocollo_di_intesa_RT_Universit  _specializzandi_finale.pdf_(1)_(4).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: ROSSI ENRICO
Firma verificata: OK
Verifica di validit   online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
07/08/2020 12:00:25

Dati del certificato del firmatario ROSSI ENRICO:

Nome, Cognome: ENRICO ROSSI
Organizzazione: Regione Toscana/01386030488
Unit   organizzativa: Regione Toscana
Numero identificativo: 14557761
Data di scadenza: 06/07/2021 23:59:59
Autorit   di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: MANCARELLA PAOLO MARIA
Firma verificata: OK
Verifica di validit   online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
07/08/2020 12:00:25

Dati del certificato del firmatario MANCARELLA PAOLO MARIA:



Nome, Cognome: adesso PAOLO MARIA MANCARELLA
InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006



TINEXTA GROUP

DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Data di scadenza: 21/12/2020 23:59:59
 Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
 Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
 Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.14
 Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.11.2

Firmatario 3: DEI LUIGI
 Firma verificata: OK
 Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/08/2020 12:00:25

Dati del certificato del firmatario **DEI LUIGI**:

Nome, Cognome: LUIGI DEI
 Numero identificativo: 19383538
 Data di scadenza: 06/01/2022 23:59:59
 Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
 Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
 Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 4: FRATI Francesco
 Firma verificata: OK
 Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 07/08/2020 12:00:25

Dati del certificato del firmatario **FRATI Francesco**:

Nome, Cognome: Francesco FRATI
 Numero identificativo: 20219350
 Data di scadenza: 18/07/2022 23:59:59



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Documentazione del certificato (CPS):	, '' https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

